



Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale

A.C. 229

Dossier n° 74 - Schede di lettura
18 dicembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	229
Titolo:	Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	RUSSO Paolo
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	23 marzo 2018
assegnazione:	30 luglio 2018
Commissione competente :	XIII Agricoltura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, VIII Ambiente, X Attività produttive e XIV Politiche UE

Contenuto

La [proposta di legge in esame](#), composta di **2 articoli**, assegnata alla XIII Commissione della Camera in sede referente, è relativa al *riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale*.

Essa riproduce il nuovo testo della proposta di legge [C. 4417](#) Russo, adottato dalla Commissione agricoltura della Camera il 20 dicembre 2017, al termine della scorsa Legislatura: tale proposta di legge non ha poi terminato il proprio *iter* parlamentare.

La relazione illustrativa del provvedimento ricorda – tra l'altro - che il **pomodoro San Marzano DOP** rimanda a uno dei pochi casi nella storia d'Italia in cui l'imprenditoria del Nord ha scommesso sulla vocazione agroambientale dei terreni del Sud.

Relativamente al contenuto del progetto di legge in esame, questo si compone – come anticipato - di due articoli.

L'**articolo 1**, rubricato "*Patrimonio culturale nazionale*", composto di un solo comma, prevede che il **pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta (DOP) e i territori** della relativa produzione siano la rilevante espressione nazionale di tradizioni e di pratiche secolari, di processi storici di industrializzazione legati all'elevata vocazione agroambientale di un territorio, dell'insieme di saperi, competenze e tecniche umane, della laboriosità e della creatività popolari, nonché delle straordinarie qualità e attrattività a livello mondiale dei prodotti agroalimentari italiani e rappresentano un **patrimonio culturale nazionale** che, in quanto tale, è necessario **salvaguardare, valorizzare e promuovere**.

Per un inquadramento generale della disciplina vigente relativa alla **nozione di bene culturale** si rinvia [all'apposito tema web della Camera](#).

Si ricorda, inoltre, che la **legge 12 dicembre 2016, n.238**, recante il testo unico per la coltivazione della vite e la produzione e il commercio del **vino**, ha previsto, all'articolo 1, che il vino, prodotto della vite, la vite e i territori vitivinicoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di

sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.

L'**articolo 2**, rubricato "*Produzione e commercializzazione*", prevede che, avuto riguardo ai profili valoriali che il predetto prodotto esprime, l'intera produzione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP sia strumento di coesione e d'integrazione sociali e assicuri l'equilibrio tra crescita economica e sostenibilità ambientale. Essa (tale produzione) concorre al contenimento dei fenomeni del consumo dei suoli e dell'abbandono dei terreni (**comma 1**). Si aggiunge che, fermo restando quanto previsto dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale in tema di etichettatura, di presentazione e di pubblicità degli alimenti destinati al consumatore finale o alle collettività, la commercializzazione del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a DOP deve essere coerente con il quadro normativo in materia di certificazione dei prodotti a DOP, al fine di assicurare e di tutelare la leale concorrenza sul mercato e il diritto del consumatore a fruire di informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili (**comma 2**).

Con riferimento a quanto riportato nel comma 2 dell'art. 2, la relazione illustrativa rileva che siffatta previsione «*nasce dalla rilevazione, nel tempo, di una grave asimmetria informativa, dovuta al modo di porsi di taluni produttori sul mercato: non pochi, infatti, promuovono il proprio pomodoro rivendicandone il titolo, improprio, di vero Pomodoro San Marzano. Quel che mina di fatto la credibilità dell'intero sistema di certificazione della DOP e che l'enunciato del comma 2 dell'articolo 2 si prefigge di superare*».

Si ricorda che la [legge n. 154 del 2016](#) (cosiddetto collegato agricolo) ha previsto, al Capo I del titolo IV (articoli 23-30), disposizioni in materia di **prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro**, relative, in particolare, alla loro definizione (art. 24), ai requisiti (art. 25), all'etichettatura e al confezionamento (art. 26), nonché alle sanzioni (art. 27). Le disposizioni introdotte sono volte a ridefinire le caratteristiche qualitative di tali prodotti in ragione del cambiamento avvenuto nel corso degli anni, che ha visto la cessazione del pagamento del premio europeo accoppiato a favore degli stessi prodotti, la cui erogazione era condizionata al rispetto di determinati requisiti qualitativi indicati a livello europeo e oggi non più vigenti.

Relazioni allegare o richieste

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, è corredato della relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La valenza giuridica del provvedimento in esame risiede prevalentemente nell'attribuire la qualifica di patrimonio culturale nazionale al pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino.

In base all'articolo 2, commi 1-3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ([decreto legislativo n. 42 del 2004](#)), il **patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici**. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli [articoli 10 e 11](#) del medesimo codice, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'[articolo 134](#) dello stesso codice, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

Si ricorda poi che sono considerati patrimonio culturale (**materiale**) e naturale i beni indicati dalla Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e naturale, adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco il 16 novembre 1972 e ratificata dall'Italia con la [legge 6 aprile 1977 n. 184](#). Sono poi considerati beni culturali **immateriali** quelli indicati dalla Convenzione per la salvaguardia di questi ultimi beni, adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la [legge 27 settembre 2007, n. 167](#). E' stata inoltre adottata, dalla medesima Conferenza generale dell'Unesco, il 20 ottobre 2005, la Convenzione per la protezione e la promozione delle espressioni della diversità culturale, ratificata in Italia dalla [legge 19 febbraio 2007, n. 19](#). L'art. 7-*bis* del suddetto [decreto legislativo n. 42 del 2004](#) assoggetta alle proprie disposizioni le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle suddette ultime due Convenzioni, qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano taluni presupposti e condizioni ivi indicati. La [legge 20 febbraio 2006, n. 77](#), poi, così come modificata – da ultimo - dalla [legge 8 marzo 2017, n. 44](#), reca misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO.

Il [regolamento \(CE\) n. 1263 del 1996](#) ha iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette – tra le altre - la denominazione di origine protetta "**Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino (DOP)**", integrando l'allegato del [regolamento \(CE\) n. 1107 del 1996](#) della Commissione relativo – appunto - alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del [regolamento \(CEE\) n. 2081/92](#).

Il predetto [regolamento \(CEE\) n. 2081 del 1992](#), relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari è stato, poi, abrogato dal [regolamento \(CE\) n. 510 del 2006](#), che ha sostituito l'intera regolamentazione del settore, facendo però salve le denominazioni già registrate. Lo stesso [regolamento \(CE\) n. 510 del 2006](#) è stato successivamente abrogato e sostituito dal [regolamento \(UE\) n. 1151 del 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari](#), il quale, tra l'altro, ha fatto anch'esso fatte salve le registrazioni già effettuate ai sensi della precedente disciplina. Per le modalità di applicazione di

quest'ultimo regolamento è stato emanato il [regolamento di esecuzione \(UE\) n. 668/2014](#) della Commissione.

L'attuale disciplinare del suddetto pomodoro DOP è contenuto nel [provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 14 dicembre 2010](#) (pubblicato nel supplemento ordinario n. 6 della *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 2011). In esso, tra l'altro, sono indicate - **all'articolo 3** - le aree territoriali di produzione di tale prodotto, che ricadono in alcuni comuni - o in parti di territorio di comuni, ivi specificamente indicate - delle province di **Salerno, Avellino e Napoli**.

Un disciplinare temporaneo, valido per la sola annata di raccolta 2017, è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale dell'8 agosto 2017](#), mentre una proposta di modifica del disciplinare di produzione è stata pubblicata nella [G.U. del 16 novembre 2017](#), ai fini del successivo invio alla Commissione europea per l'approvazione.

Sul sito della [Commissione europea](#) risulta che la prima registrazione del Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino è avvenuta il 2 luglio 1996.

Si rammenta, infine, che è stato pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 2018, il [decreto 16 novembre 2017](#) del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sull'**indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro**. Per il contenuto del predetto decreto si rimanda all'[apposita sezione del tema web](#) della Camera dei deputati sulla tutela dei prodotti agroalimentari.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Pur essendo la materia agricola attribuita alla competenza esclusiva delle regioni, l'attribuzione della natura di patrimonio culturale nazionale al pomodoro San Marzano DOP fa sì che l'intervento possa rientrare, altresì, tra le competenze esclusive dello Stato relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, ai sensi dell'[articolo 117, secondo comma, lettera s\) della Costituzione](#).